

Egr. Sig.ri  
**Clienti dello Studio**

a mezzo posta elettronica

Roma, lì 21 maggio 2020

**Oggetto: “Decreto rilancio” – scadenziario pagamenti tributari.**

Con il presente documento lo Studio De Marco, pur nelle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria attualmente in corso, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a garantire sia la **continuità nella erogazione dei nostri servizi professionali** sia il **rispetto delle scadenze** e degli adempimenti.

Con la presente si affrontano le **disposizioni emanate con il “Decreto Rilancio” ed entrate in vigore in data odierna**, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 128 del 19 maggio 2020 del **DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34** – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Trattasi di un ulteriore provvedimento, successivo al decreto legge “Cura Italia” (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18) e “Decreto liquidità” (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23), emanato dal Governo e finalizzato sia a **rilanciare l'Italia**, dopo il periodo di fermo originatosi dal diffondersi della pandemia causata dal Covid-19, sia all'introduzione di numerose **disposizioni urgenti in materia sanitaria, economica, sociale e tributaria**, il cui intento è di fronteggiare l'attuale quadro macroeconomico susseguente all'emergenza sanitaria.

\* \* \* \* \*

La nostra è una **instant brochure** per dare un'immediata informativa alla Clientela sulle principali novità emanate con il “Decreto rilancio” in materia di pagamento dei tributi.

Nella c.d. “**Fase 2**” rispondere all'emergenza significa per noi esserci, erogare, nonostante le inevitabili complicazioni, i nostri servizi professionali, **aiutando i Clienti nella ripresa**, mitigando il costo economico dell'emergenza, comprendendo le loro esigenze ed offrendo un ausilio alle loro attività professionali ed imprenditoriali.

Atteso che, anche nella c.d. “Fase 2” e fino a quando non cesserà l'emergenza legata al rischio sanitario derivante dalla pandemia Covid-19, **nei nostri uffici sono limitati il ricevimento dei Clienti e le riunioni**, per poter avere ulteriori chiarimenti o delucidazioni sugli argomenti trattati si raccomanda alla Clientela l'opportunità di privilegiare **l'uso del telefono, delle video chiamate e della posta elettronica**, cercando il più possibile di limitare gli spostamenti.

\* \* \* \* \*

**La consapevolezza, un nuovo senso di comunità e l'impegno di tutti sono indispensabili.**

Nella certezza che questo momento diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione.

**Studio De Marco**  
**prof.ssa Ilaria Cerrèta**



## Sintesi

Il DECRETO-LEGGE del 19 maggio 2020, n. 34 – “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 128 del 19 maggio 2020 ha introdotto molte disposizioni che esplicano i propri effetti in diversi ambiti (*sanitario, economico, sociale e tributario*).

Con la presente si affrontano le novità introdotte dal “Decreto rilancio” in materia di scadenze fiscali:

- ✓ Sospensione e rinvio termini fiscali;
- ✓ Rinvio pagamento rate Agenzia Entrate riscossione;
- ✓ Rinvio pagamento rate rottamazione ter e saldo e stralcio.

Si fa presente che il “**Decreto Rilancio**” (*fatta eccezione la soppressione del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap per il 2020*) **non ha previsto né lo slittamento dei versamenti a saldo per il 2019** delle imposte e dei contributi dovuti, **né del primo acconto per il 2020** in relazione ai modelli Redditi 2020, per l'anno 2019, la cui scadenza resta, attualmente, per il 30 giugno 2020 (*o per il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%*) e **né della proroga del primo acconto 2020 dell'Imu**, in agenda il prossimo 16 giugno 2020

La circolare sulle principali novità in materia di versamenti con il c.d. “Decreto rilancio” fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:  
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

\*\*\*\*\*

## Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco



## Scadenario fiscale a seguito del “Decreto rilancio”.

<p><b>PROROGHE VERSAMENTI ENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b></p> <p>(art. 126, art. 127 e 128)</p>	<p><b>Proroghe dei versamenti</b></p> <p>Con il “Decreto rilancio” i versamenti nei confronti di Agenzia delle Entrate, Inps e Inail di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>✓ trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;</li> <li>✓ IVA;</li> <li>✓ contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>✓ premi per l’assicurazione obbligatoria;</li> </ul> <p>già precedentemente rinviati al 30 giugno, sono prorogati al <b>16 settembre 2020</b>, con possibilità di versare quanto dovuto in quattro rate mensili di pari importo.</p> <p>Resta confermata, per utilizzare tale proroga, la condizione della riduzione del 33% del fatturato per ricavi sotto i 50 milioni di euro, oppure il 50% oltre tale ammontare; dalla proroga sono esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività il 1 aprile 2020.</p> <p>La verifica della riduzione deve essere eseguita mese per mese con riferimento al fatturato dei corrispondenti mesi del 2019 (<i>Circolare A.E. n. 9/E del 13/4/2020</i>).</p>
<p><b>RIMMISSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI</b></p> <p>(art. 144)</p>	<p><b>Controlli automatizzati</b></p> <p>Sono considerati tempestivi i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio, <b>se versati entro il 16 settembre 2020</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le somme dovute a seguito dei <b>controlli automatici</b> effettuati ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972,</li> <li>✓ le somme dovute a seguito dei <b>controlli formali</b> effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter D.P.R. 600/1973,</li> <li>✓ le rate dovute relative ai <b>versamenti rateali</b> degli importi di cui ai precedenti due punti.</li> </ul> <p>Le stesse somme, in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020, possono essere versate entro il medesimo termine del 16 settembre.</p> <p>Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo.</p>
<p><b>PROROGHE VERSAMENTI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE</b></p> <p>(art. 154)</p>	<p><b>Versamenti dovuti all’Agente della riscossione</b></p> <p>Per quanto riguarda i pagamenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (<i>ex Equitalia</i>) relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ cartelle esattoriali e/o delle relative rateizzazioni è differito dal 31 maggio al <b>31 agosto 2020</b>;</li> <li>✓ rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio sono stati prorogati al <b>10 dicembre 2020</b>, senza applicazione della tolleranza dei 5 giorni di ritardo.</li> </ul> <p>Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di <b>mancato pagamento di 10, anziché 5, rate</b>.</p> <p>L’omesso, carente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020 della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.</p>

<b>IRAP ELIMINAZIONE SALDO 2019 E 1° ACCONTO 2020  (art. 24)</b>	<p><b>Irap: saldo 2019 e 1° acconto 2020 in scadenza a giugno 2020</b></p> <p>In materia di Irap, il Decreto Rilancio prevede che non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo 2019 e il primo acconto 2020 che hanno scadenza il prossimo 30 giugno.</p> <p>Possono godere dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le imprese con un volume di <b>ricavi non superiore a 250 milioni di euro</b>;</li> <li>✓ i lavoratori autonomi, con un volume di <b>compensi non superiore a 250 milioni di euro</b>.</li> </ul> <p>Risultano invece esclusi dalla misura le banche e gli altri enti e società finanziari nonché le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.</p>
--	---

<b>ESENZIONI IMU PER IL SETTORE TURISTICO  (art. 184)</b>	<p><b>Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</b></p> <p>Sono esentati dal versamento della <b>prima rata relativa all'anno 2020</b> (in scadenza il 16 giugno 2020) dell'imposta municipale propria (IMU):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;</li> <li>✓ gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (<i>alberghi e pensioni</i>) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li> </ul> <p>La norma fa riferimento ai "proprietari" degli immobili sebbene sarebbe stato più opportuno far riferimento ai "possessori" (<i>si pensi ad esempio agli immobili oggetto di leasing esclusi dalla agevolazione</i>), si auspica un intervento migliorativo in sede di conversione in legge del Decreto.</p>
---	--

## SCADENZE FISCALI DEL MESE DI GIUGNO 2020

### ✓ 16 giugno 2020

Per i **contribuenti che non beneficiano di alcuna proroga**:

- VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali e assistenziali)
- RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020
- IMU - Versamento prima rata IMU 2020

### ✓ 16 giugno 2020

- IVA 2020, per anno 2019 - Versamento saldo 2019 o prima rata.

I contribuenti che, entro il 16 marzo 2020, non hanno pagato il saldo Iva o la prima rata per l'anno 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo, tenendo però conto delle eventuali proroghe della scadenza del 16 marzo 2020, che, perciò, "azzerano" la maggiorazione dello 0,40% nel periodo di proroga. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%

### ✓ 30 giugno 2020

- DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale.
- CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – saldo 2019 e primo acconto 2020.
- CEDOLARE SECCA – Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020.

Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento.

**dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business**

*Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.*

